

Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2021, n. 8-2814

**Assegnazione ai Direttori Generali/Commissari delle ASR, ai sensi dell'art. 2, c. 2, del D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, c. 865 della legge n. 145/2018, degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi finalizzati all'attribuzione della quota integrativa al trattamento economico per il primo semestre 2021.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

l'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che la Regione definisca ed assegni – aggiornandoli periodicamente – gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi utili alla valutazione dell'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali;

in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995, come modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001, il trattamento economico attribuito al direttore generale può essere integrato da una quota, fino al venti per cento dello stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati annualmente dalla Regione;

i contratti stipulati con i direttori generali delle aziende sanitarie prevedono anch'essi che annualmente vengano stabiliti degli obiettivi aziendali di interesse regionale, il cui raggiungimento, accertato dalla Regione anche mediante appositi indicatori, determini la corresponsione, a titolo integrativo, di un compenso aggiuntivo, nella misura massima del venti per cento del trattamento economico annuo del direttore generale;

gli stessi contratti fanno in ogni caso salve le previsioni, in materia di decadenza automatica del direttore generale, di cui all'art. 52, comma 4, lett. d), della legge n. 289/2002 e s.m.i., per il caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda (da accertare in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, dell'Intesa 23 marzo 2005), nonché l'ulteriore ipotesi di decadenza automatica di cui all'art. 3 bis, comma 7 bis del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., a mente del quale "l'accertamento da parte della Regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta decadenza automatica dello stesso";

l'art.1, comma 865, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha peraltro disposto che "per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le provincie autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30%.

La predetta quota dell'indennità di risultato:

- a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiore a 60 giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10% del debito commerciale residuo;
- b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni;
- c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi tra undici e trenta giorni;

d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi tra uno e dieci giorni.”

per quanto sopra, con D.G.R. n. 69-8679 del 29.3.2019 sono stati approvati i nuovi schemi di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei direttori generali ed amministrativi delle aziende sanitarie regionali, debitamente integrati in conformità alle prescrizioni della disposizione richiamata, disponendo nel contempo che i contratti di prestazione d'opera intellettuale correnti con i direttori generali ed amministrativi attualmente in carica dovessero ritenersi automaticamente integrati, *ope legis*, dalle previsioni legislative in questione, e, per l'effetto, automaticamente adeguati ai nuovi schemi di contratto oggetto del provvedimento citato;

con D.G.R. n. 15-2139 del 23.10.2020 sono stati assegnati ai direttori generali/commissari delle aziende sanitarie regionali gli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi finalizzati al riconoscimento del trattamento economico integrativo per l'anno 2020;

quanto sopra premesso, si rende ora necessario assegnare ai direttori generali/commissari delle AA.SS.RR. – avendo riguardo, in particolare, alle prescrizioni di cui al citato art. 1, comma 865 della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) - gli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi finalizzati, ai sensi delle disposizioni richiamate, all'attribuzione della quota integrativa al trattamento economico per l'anno 2021, nei limiti percentuali di cui al suddetto art. 1, comma 5, D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i.;

gli obiettivi assegnati per l'anno 2021 risentono inevitabilmente della contingenza epidemologica; pertanto si ritiene necessario definire per i primi 6 mesi dell'anno due specifici obiettivi legati alla gestione dell'emergenza pandemica;

il primo obiettivo, che avrà un punteggio di 35 punti (pari al 70% del punteggio relativo al I° semestre) è legato alla implementazione del piano per la somministrazione del vaccino anti-SARS-COV-2. In particolare le Aziende ASL, in collaborazione con le Aziende Ospedaliere che insistono sul territorio di riferimento, devono garantire l'effettuazione del numero di vaccinazioni per COVID 19 standard previsto per Azienda Sanitaria, nelle quantità e tempistiche stabilite dalla Direzione Regionale Sanità e Welfare su proposta del DIRMEI. L'attività vaccinale dovrà essere resa su un orario 8-20 in ogni giorno della settimana, fino al raggiungimento della quantità di somministrazioni richiesta. Le AO/AOU dovranno collaborare con le ASL e saranno valutate insieme alle ASL sul cui territorio insistono le strutture ospedaliere. Le AO/AOU dovranno mettere a disposizione, quale valore di riferimento, almeno un team di vaccinazione, per 12 ore die, per 7 giorni su 7, ogni 1.500 dipendenti. Il numero di squadre richiesto ad ogni AO/AOU potrà essere stabilito dinamicamente dalla Direzione Regionale Sanità e Welfare su proposta del DIRMEI.

il secondo obiettivo, che avrà un punteggio di 15 punti (pari al 30% del punteggio relativo al I° semestre) prevede che le AA.SS.RR debbano effettuare e processare tempestivamente mediante i laboratori il numero minimo di tamponi per COVID 19 come da standard previsto per Azienda Sanitaria (prelievo del tampone nelle attività di contact tracing) secondo soglie individuate dalla Direzione Regionale Sanità e Welfare su proposta del DIRMEI;

ulteriori attività facenti riferimento ad altre aree di fondamentale importanza nel S.S.R. (es. piano della cronicità, piano nazionale esiti, programma ERAS, donazioni d'organo, screening, umanizzazione ed empowerment, ecc.) saranno comunque oggetto di monitoraggio da parte della Direzione Sanità.

gli obiettivi sono dettagliati nell'Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

ritenuto necessario rinviare ad un successivo provvedimento la definizione degli obiettivi relativi al secondo semestre dell'anno 2021;

ritenuto, altresì, di individuare i seguenti criteri e modalità procedurali per la valutazione degli obiettivi:

- la valutazione complessiva relativa all'anno 2021 sarà data dalla sommatoria delle valutazioni relative agli obiettivi fissati per il I° semestre e quelli definiti per il II° semestre; gli obiettivi di ciascun semestre concorreranno per il 50% del totale del punteggio attribuibile;

- il riconoscimento, da parte delle aziende sanitarie regionali, della quota integrativa al trattamento economico, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione n. 3/2014, in materia di cumulo del trattamento economico onnicomprensivo con gli eventuali trattamenti pensionistici maturati, per le finalità di cui all'art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);

- i singoli obiettivi individuati dal sistema per il I° semestre 2021 concorreranno al riconoscimento della quota economica integrativa sulla base dei punteggi specificati nel predetto allegato A, per un punteggio complessivamente pari a cinquanta punti;

- il punteggio complessivo conseguito sul 2021 sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione al raggiungimento di ciascun obiettivo del sistema previsto per il I° semestre e per ciascun obiettivo che sarà fissato per il II° semestre, fatta salva la valutazione - di carattere preliminare - inerente allo specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento, di cui al citato art. 1, comma 865, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), la quale inciderà sulla percentuale massima teorica (venti per cento) della quota integrativa al trattamento economico di base, con carattere appunto preliminare rispetto alla valutazione dei rimanenti obiettivi e fino alla concorrenza - nell'ambito della quota massima del trattamento integrativo riconoscibile - del trenta per cento in caso di completo raggiungimento, come prescritto dalla disposizione richiamata (fermo restando, in caso di totale mancato raggiungimento, l'abbattimento del trenta per cento della percentuale massima teorica della quota integrativa del trattamento economico di base, ovvero di una diversa, minore percentuale nel caso di raggiungimento parziale dell'obiettivo, in conformità alle prescrizioni legislative richiamate);

- ai sensi del richiamato art. 3 bis, comma 7 bis, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inoltre, il mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso: per le finalità legate all'applicazione della disposizione in esame, si dispone che la positiva valutazione, da parte della Regione, in ordine all'avvenuto conseguimento degli obiettivi, ne presupponga il complessivo raggiungimento, fatte salve le precisazioni di cui sopra, nel rispetto della soglia minima del sessanta per cento;

- l'assegnazione degli obiettivi ai direttori sanitari ed amministrativi, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione e di corresponsione della quota integrativa in favore degli stessi, dovrà armonizzarsi con il presente provvedimento e con le risultanze delle valutazioni che saranno adottate dalla Giunta Regionale, comunque condizionando l'attribuzione, pro quota, del trattamento integrativo al conseguimento di una percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi non inferiore al sessanta per cento;

- il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico - nell'osservanza dei criteri e delle condizioni richiamate - sarà dovuto ai direttori generali/commissari in misura proporzionale alla durata dell'incarico.

Dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico dei bilanci delle AA.SS.RR. interessate, senza pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso e considerato.

Visti:

il D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i.;

il D.P.C.M. n. 502/1995;

l'art.1, comma 865, della legge n. 145/2018;

la D.G.R. n. 69-8679 del 29.3.2019;

la D.G.R. n. 15-2139 del 23.10.2020;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016,

la Giunta regionale, per le motivazioni esposte, all'unanimità

*delibera*

- di assegnare ai direttori generali/commissari delle aziende sanitarie regionali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i., nonché dell'art. 1, comma 865 della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), gli obiettivi economico gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi finalizzati, nei limiti percentuali di cui all'art. 1, comma 5, D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i., all'attribuzione della quota integrativa al trattamento economico per il I° semestre dell'annualità 2021, secondo i criteri e le modalità procedurali descritte in premessa;
- di approvare pertanto l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, titolato: "Obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi, dei direttori generali/commissari delle aziende sanitarie regionali per il riconoscimento del trattamento economico integrativo per il I° semestre dell'anno 2021";
- di dare atto che il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico - nell'osservanza dei criteri e delle condizioni richiamate - sarà dovuto ai direttori generali/commissari in misura proporzionale alla durata dell'incarico;
- di dare atto che con successivo provvedimento saranno definiti e assegnati gli obiettivi relativi al II° semestre dell'anno 2021;
- di dare atto che la valutazione complessiva relativa all'anno 2021 sarà data dalla sommatoria delle valutazioni relative agli obiettivi fissati per il I° semestre e quelli definiti per il II° semestre; gli obiettivi di ciascun semestre concorreranno per il 50% del totale del punteggio attribuibile, fatta

salva la valutazione - di carattere preliminare - inerente allo specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento, di cui al citato art. 1, comma 865, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), la quale inciderà sulla percentuale massima teorica (venti per cento) della quota integrativa al trattamento economico di base, con carattere appunto preliminare rispetto alla valutazione dei rimanenti obiettivi e fino alla concorrenza – nell'ambito della quota massima del trattamento integrativo riconoscibile – del trenta per cento in caso di completo raggiungimento, come prescritto dalla disposizione richiamata (fermo restando, in caso di totale mancato raggiungimento, l'abbattimento del trenta per cento della percentuale massima teorica della quota integrativa del trattamento economico di base, ovvero di una diversa, minore percentuale nel caso di raggiungimento parziale dell'obiettivo, in conformità alle prescrizioni legislative richiamate);

- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico dei bilanci delle AA.SS.RR. interessate, senza pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



## **ALLEGATO A**

Di seguito sono rappresentati in tabella gli obiettivi assegnati e i relativi punteggi:

**Obiettivo preliminare tempi di pagamento ex legge 145/2018 - incidenza max 30% della percentuale massima teorica (20%) della quota integrativa al trattamento economico di base**

	#	Obiettivo	Referenti	Punti	ASL	AO/AOU
I° semestre 2021	1	Obiettivo generale: prevenire l'infezione da Covid 19 attraverso l'attività di vaccinazione	Emergenza COVID 19 Prevenzione e veterinaria	35	✓	✓
	2	Obiettivo generale: prevenire l'infezione da Covid 19 attraverso il prelievo e l'effettuazione di tamponi	Emergenza COVID 19 Prevenzione e veterinaria	15	✓	✓
II° semestre 2021		DEFINITI E ASSEGNATI CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO		50	✓	✓
				<b>100</b>		

<b>AREA PREVENZIONE</b>	
<b>1. OBIETTIVO GENERALE: PREVENIRE L'INFEZIONE DA COVID 19 ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI VACCINAZIONE</b>	
<b>SETTORE REFERENTE</b>	<b>Emergenza COVID 19 Prevenzione e veterinaria</b>
<b>RIFERIMENTI:</b> - Ministero della Salute. Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. PIANO STRATEGICO. Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale (dicembre 2020). - Aggiornamento Piano pandemico operativo COVID 19 territoriale e ospedaliero (dicembre 2020).	
<b>DESCRIZIONE:</b> La vaccinazione per COVID 19 è una strategia efficace per la prevenzione della infezione da COVID 19; in tale ambito è necessaria una rapida e ampia copertura della popolazione.	
<b>OBIETTIVO SPECIFICO INDICATORE</b>	<p><b>Obiettivo specifico</b></p> <p>e Effettuare il numero di vaccinazioni per COVID 19 standard previsto per Azienda Sanitaria, nelle quantità e tempistiche stabilite dalla Direzione Regionale Sanità e Welfare su proposta del DIRMEI.</p> <p>L'attività vaccinale dovrà essere resa su un orario 8-20 in ogni giorno della settimana, fino al raggiungimento della quantità di somministrazioni richiesta.</p> <p>Le AO/AOU dovranno collaborare con le ASL e saranno valutate insieme alle ASL sul cui territorio insistono le strutture ospedaliere. Le AO/AOU dovranno mettere a disposizione, quale valore di riferimento, almeno un team di vaccinazione, per 12 ore die, per 7 giorni su 7, ogni 1.500 dipendenti. Il numero di squadre richiesto ad ogni AO/AOU potrà essere stabilito dinamicamente dalla Direzione Regionale Sanità e Welfare su proposta del DIRMEI.</p> <p><b>Indicatori per le Aziende Sanitarie Locali e per le Aziende Ospedaliere:</b></p> <p><b>Indicatore 1</b> Numero di vaccinazioni effettuate/numero di vaccinazioni previste dallo standard per Azienda Sanitaria (e a livello territoriale) nel periodo</p> <p><b>Indicatore 2</b> Numero di squadre vaccinali messe a disposizione da parte delle AO/AOU al DIRMEI. Le AO/AOU mettono a disposizione del DIRMEI il numero di squadre vaccinali richiesto dal DIRMEI. Il DIRMEI assegna le squadre vaccinali alle ASR che necessitano di un supporto nella vaccinazione. Le AO/AOU garantiscono la collaborazione richiesta, di settimana in settimana.</p>
<b>STANDARD</b>	Tabelle predisposte dal DIRMEI per Azienda Sanitaria Standard: 100%
<b>SCALA</b>	Dicotomico Sì/No, in base all'andamento della campagna vaccinale. La valutazione viene effettuata con riferimento al periodo 1 gennaio-30 giugno 2021, con verifica giornaliera, settimanale e mensile, da parte della Direzione Sanità e Welfare sulla base di una relazione predisposta dal DIRMEI.
<b>FONTE DATI</b>	Sistema informativo COVID 19, SIRVA
<b>TRACKING</b>	- 30 giugno 2021 - Incontri di monitoraggio obiettivi
<b>PUNTEGGIO</b>	<b>35 punti</b>
<b>NOTE</b>	

<b>AREA PREVENZIONE</b>	
<b>2. OBIETTIVO GENERALE: PREVENIRE L'INFEZIONE DA COVID 19 ATTRAVERSO IL PRELIEVO E L'EFFETTUAZIONE DI TAMPONI</b>	
<b>SETTORE REFERENTE</b>	<b>Emergenza COVID 19</b> <b>Prevenzione e veterinaria</b>
<b>RIFERIMENTI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DM 30 aprile 2020. Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020.</li> <li>- Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2020, n. 31-1381 "Approvazione sistema gestione fase 2 epidemia Covid-19 mediante indicazioni organizzative per il tracciamento attivo dei contatti e contenimento COVID-19, per il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) Covid-19 e per sorveglianza epidemiologica".</li> <li>- Nota della Regione Piemonte prot. 18925/A1409B del 09/06/2020 "COVID-19. Chiarimenti sulle procedure regionali per le attività di contact tracing".</li> <li>- DGR 23 maggio 2020, n. 2-1409. "Gestione informatico-informativa della pandemia COVID-19 a supporto dei sistemi di sorveglianza e contact tracing nella fase 2". BU25S1 18/06/2020.</li> <li>- Aggiornamento Piano pandemico operativo COVID 19 territoriale e ospedaliero (dicembre 2020).</li> </ul>	
<b>DESCRIZIONE :</b> L'effettuazione dei tamponi è fondamentale per l'accertamento della positività a COVID 19 e per la messa in atto delle misure di prevenzione adeguate	
<b>OBIETTIVO SPECIFICO INDICATORE</b>	<p><b>Obiettivo specifico</b></p> <p>e Effettuare e processare tempestivamente mediante i laboratori il numero minimo di tamponi per COVID 19 come da standard previsto per Azienda Sanitaria (prelievo del tampone nelle attività di contact tracing)</p> <p><b>Indicatori per le Aziende Sanitarie Locali e per le Aziende Ospedaliere:</b></p> <p><b>Indicatore 1</b> Numero di tamponi effettuati/numero di tamponi previsti dallo standard per Azienda Sanitaria (e a livello territoriale) nel periodo, secondo indicazione del DIRMEI; Valore: 60% del punteggio dell'obiettivo</p> <p><b>Indicatore 2</b> Numero di tamponi processati/standard aziendale di riferimento nel periodo, secondo indicazione del DIRMEI Valore 40% del punteggio dell'obiettivo</p>
<b>STANDARD</b>	Tabelle predisposte dal DIRMEI per Azienda Sanitaria Standard: 100%
<b>SCALA</b>	Dicotomico Sì/No, standard richiesto in analogia all'andamento epidemico. La valutazione viene effettuata con riferimento al periodo 1 gennaio-30 giugno 2021, con verifica giornaliera, settimanale e mensile, da parte della Direzione Sanità e Welfare sulla base di una relazione predisposta dal DIRMEI.
<b>FONTE DATI</b>	Sistema informativo COVID 19
<b>TRACKING</b>	- 30 giugno 2021 - Incontri di monitoraggio obiettivi
<b>PUNTEGGIO</b>	<b>15 punti</b>
<b>NOTE</b>	